



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 06.02.2020

Info/16(R)/02.20/AMIANTO: Relazione Annuale - Scadenza 28 febbraio

**28 FEBBRAIO 2020: SCADENZA TERMINE
PER LA RELAZIONE ANNUALE AMIANTO
SOGGETTI OBBLIGATI : IMPRESE CHE UTILIZZANO BONIFICANO
SMALTISCONO E TRASPORTANO AMIANTO**

Come ogni anno ricordiamo l'obbligo relativo alla presentazione della relazione annuale sull'amianto e ne riassumiamo i principali contenuti.

Fonte normativa: art. 9, comma 1, legge 27 marzo 1992, n. 257

Soggetti obbligati in base alla legge 257/1992

- Le imprese che utilizzano, direttamente o indirettamente, amianto nei processi produttivi;
- **Le imprese che svolgono attività di trasporto, smaltimento e bonifica dell'amianto.** Con un parere ministeriale era stato chiarito che anche chi ha un contatto, se pur indiretto, con materiali di amianto, quindi al di fuori del proprio processo produttivi (es.: trasportatori) è tenuto alla relazione annuale (come anche specificato nelle istruzioni che precedono il modello di compilazione allegato)

Adempimento e periodicità : entro il 28 febbraio di ogni anno le imprese obbligate debbono presentare su un modello unificato di dichiarazione annuale, contenuto nella circolare del 17 febbraio 1993 n. 124976 (allegato alla presente) un apposita relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente alle Regioni (Servizio Sanità) e alle Aziende Sanitarie Locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività di bonifica e smaltimento. La dichiarazione dovrebbe essere **inoltrata on line**, secondo le indicazioni presenti nel sito delle rispettive **Agenzie Regionali Sanitarie competenti per territorio** (c/o i Servizi di promozione e prevenzione della salute nei luoghi di vita e di lavoro)

In caso di non attivazione dell'invio telematico, come per alcune Regioni, la dichiarazione deve essere ancora compilata sul modello cartaceo e inviata per PEC.

(Es: la Regione Marche, da un contatto telefonico appena intercorso con l'ufficio preposto ci ha confermato ancora l'invio cartaceo alla seguente PEC: regione.marche.ars@emarche.it).

Contenuto della relazione: la relazione deve indicare:

- Tipi e quantità di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto oggetto di smaltimento e bonifica;
- Attività svolte e procedimenti applicati;
- Numero e dati anagrafici degli addetti nonché la durata della loro attività e della esposizione all'amianto alla quale sono stati sottoposti;
- Caratteristiche dei prodotti contenenti amianto;
- Misure adottate o in via di adozione per la tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente

Sanzioni: sanzione amministrativa da 5 a 10 milioni.

Ricordiamo che in base alla legge 257/1992, dal 28 aprile 1993 nessuno può usare estrarre e vendere amianto, e per questo che deve essere controllato anche il suo smaltimento e bonifica e che tutti gli interventi di manutenzione e bonifica debbono essere effettuati seguendo le prescrizioni degli allegati al Dm 6 settembre 1994 (Cessazione dell'impiego dell'amianto).